

Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS di Lomazzo

Sede legale: Lomazzo 22074 (CO), Via del Laghetto, 9, Lomazzo CO

Codice Fiscale e Partita Iva OO65222O138

REA CO 272313

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno ... ,..... 2018, alle ore, presso la sede legale dell’ente, si è riunito l’organo amministrativo all’uopo convocato.

Sono presenti i consiglieri

E’ altresì presente l’organo di controllo nella persona dei signori

Verificata la validità della seduta, il consiglio è atto a delibera sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Esame e approvazione del progetto comune di fusione ed adozione delle delibere inerenti e conseguenti.
2. Convocazione dell’Assemblea ai fini dell’approvazione del progetto comune di fusione di cui al precedente punto 1.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.

Con riferimento al **primo punto** all’Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario avviare l’operazione di fusione per unione tra gli enti Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS di Lomazzo e Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di Bregnano (l’**Operazione**).

Il Presidente prosegue precisando in data 18 Maggio 2015 i comuni di Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro e Turate per tramite del Comune di Rovellasca hanno sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Casa di Riposo intercomunale per persone anziane” ONLUS di Bregnano e dell’Associazione “Casa di Riposo” ONLUS di Lomazzo una lettera d’intenti, dando mandato agli organi

amministrativi di individuare soggetti consulenti per la predisposizione di uno studio di fattibilità giuridico-societario ed economico-finanziario sul progetto di unificazione dei due enti.

In data 25 gennaio 2016 i consulenti all'uopo incaricati hanno redatto parere congiunto dal quale emerge la fattibilità giuridica dell'operazione straordinaria di fusione tra i due enti.

In data 07 ottobre 2016 il consulente incaricato ha redatto altresì una relazione ai fine di valutare la fattibilità economica-finanziaria dell'operazione.

I medesimi comuni con proprio atto deliberativo hanno dato indirizzo agli organi amministrativi della Fondazione "Casa di Riposo intercomunale per persone anziane" ONLUS con sede legale a Bregnano e dell'Associazione "Casa di Riposo per persone anziane" ONLUS con sede legale a Lomazzo finalizzato a porre in essere gli atti propedeutici al perfezionamento dell'operazione straordinaria di fusione dei due enti, valutando altresì l'opportunità del conferimento dell'immobile sito in Bregnano via Kennedy di proprietà dei comuni. Con il medesimo atto hanno altresì demandato agli organi amministrativi dei due enti coinvolti nel processo di fusione ogni ulteriore provvedimento inerente e conseguente.

Il Presidente precisa che la fusione tra enti no profit non è esplicitamente disciplinata dal codice civile.

La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di procedere alla fusione di due o più enti non societari. Agli stessi vengono estese in via analogica le norme del codice civile che regolano il procedimento di fusione societaria. Tali disposizioni non potranno essere applicate indistintamente, bensì ove compatibili con il modello organizzativo che caratterizza gli enti associativi. Dovranno quindi tenersi sempre a mente – precisa la Corte – le differenze strutturali e di scopo che contraddistinguono gli enti no profit. Nel dettaglio, la Corte riconosce che il potere di redigere la relazione sulle ragioni dell'operazione unitamente al progetto di fusione, cui vanno allegati le eventuali modifiche statutarie e la situazione patrimoniale, spetta agli organi amministrativi degli enti interessati dalla fusione. Sempre all'organo amministrativo spetta altresì l'obbligo di procedere al deposito degli atti presso la sede degli enti interessati all'operazione (ex art. 2501 septies c.c.).

Il progetto di fusione, pertanto, contiene tutte le informazioni richieste dagli articoli 2501-ter Codice Civile per quanto compatibili con la natura degli Enti partecipanti.

Il Presidente procede, quindi, ad un esame dettagliato del progetto comune di fusione per

unione redatto in accordo con l'organo amministrativo degli Enti partecipanti ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono inclusi:

- sub "1": nuovo statuto della Nuova Fondazione.
- sub "2": situazione patrimoniale Associazione "Casa di Riposo per persone anziane" ONLUS di Lomazzo.
- sub "3": situazione patrimoniale Fondazione "Casa di riposo intercomunale" ONLUS di Bregnano.

Il Presidente a seguire sottolinea quanto segue:

- a. a seguito dell'Operazione lo statuto adottato dalla nuova Fondazione sarà quello riportato integralmente quale allegato "1";
- b. il progetto comune di fusione, stante la natura degli enti partecipanti, non dovrà contenere:
 - Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e relativo risultato,
 - Precisazioni in merito al rapporto di cambio,
 - Modalità di assegnazione delle quote degli Enti partecipanti,
 - Data dalla quale tali quote partecipano agli utili;
- c. la fusione avrà efficacia giuridica quando, in conformità a quanto prescritto dal combinato disposto degli art. 1 e 2 dpr 361-2000, sarà perfezionata l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se già istituito; ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di fusione ("Data di Efficacia"), purché, in ogni caso, non anteriore al giorno 1 gennaio 2019. Gli effetti della fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in cui cadrà la Data di Efficacia.;
- d. Alla fusione non potrà altresì essere data attuazione se non si attuerà l'operazione di conferimento immobiliare, mediante la stipulazione di atto di conferimento dell'immobile di Bregnano.
- e. non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti all'Operazione.

Su tali premesse il Presidente procede altresì alla lettura della Relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c.,

l'intera operazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

delibera di

1. approvare formalmente la Relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l'intera operazione;
2. approvare il progetto comune di fusione per unione tra gli enti Associazione "Casa di Riposo per persone anziane" ONLUS di Lomazzo e Fondazione "Casa di riposo intercomunale" ONLUS di Bregnano;
3. sottoscrivere il progetto comune di fusione, nonché di porre in essere ogni e qualsiasi attività necessaria od opportuna in relazione a quanto sopra deliberato, con espressa autorizzazione a delegare a terzi l'esecuzione materiale di tali attività;
4. depositare, presso la sede degli Enti o pubblicare sul loro sito ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*septies*, Codice Civile, i seguenti documenti:
 - a. il progetto comune di fusione;
 - b. la Relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l'intera operazione;

Con riferimento al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente rileva le necessità di convocare l'Assemblea straordinaria al fine di approvare il progetto comune di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera di

di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Ente chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto comune di fusione.

Allegati:

- "A" Progetto comune di fusione;
- "B" Relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l'intera operazione.

Luogo, data.....

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

.....

|

|